

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico 1
- * Regolamento (CEE) n. 718/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri 4
- * Regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito 6
- * Regolamento (CEE) n. 720/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica 9
- * Regolamento (CEE) n. 721/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1 aprile 1990 al 31 marzo 1991 ... 10
Protocollo N° 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previsti nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991 12
- Regolamento (CEE) n. 722/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 13
- Regolamento (CEE) n. 723/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 15
- Regolamento (CEE) n. 724/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 725/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	20
Regolamento (CEE) n. 726/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	28
Regolamento (CEE) n. 727/91 della Commissione, del 25 marzo 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	30

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

91/156/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti** 32

91/157/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose** 38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 717/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

relativo al documento amministrativo unico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità ⁽⁴⁾, prevede che le formalità inerenti a tali scambi siano effettuate con un documento amministrativo unico; che il modello di formulario per questo documento è stato stabilito con il regolamento (CEE) n. 679/85 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione ⁽⁶⁾; che il regolamento (CEE) n. 1900/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1059/86 ⁽⁸⁾, ha previsto che le dichiarazioni di esportazione e d'importazione debbano essere redatte su un documento corrispondente al modello di formulario stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 679/85;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede la progressiva instaurazione, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di questa disposizione ha l'effetto di sopprimere tutti i controlli e tutte le formalità per le merci comunitarie che fanno oggetto di scambio

all'interno della Comunità e di rendere quindi prive di oggetto, in linea di massima, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 678/85; che durante il periodo transitorio di adesione della Spagna e del Portogallo occorre tuttavia continuare ad utilizzare, ove occorra, il documento amministrativo unico negli scambi, tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna e il Portogallo e tra questi ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della totale soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che continuano ad essere soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

considerando che gli scambi intracomunitari di merci che non sono in libera pratica nella Comunità nonché le importazioni e le esportazioni continuano a essere soggette all'utilizzazione del documento amministrativo unico;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta l'adozione, entro termini ragionevoli, di alcune disposizioni d'applicazione; che è necessario istituire all'uopo, nell'ambito di un comitato, una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno cogliere l'occasione delle modifiche apportate alla normativa relativa al documento amministrativo unico per abrogare i regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 679/85 e (CEE) n. 1900/85, pur riprendendo talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e (CEE) n. 1900/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione d'esportazione, d'importazione o di vincolo ad un altro regime doganale, ivi compreso il regime del transito comunitario, la dichiarazione di cui trattasi deve essere redatta su un formulario di

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 29. 8. 1990, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991 e decisione del 20 febbraio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 60 dell'8. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.

documento amministrativo unico corrispondente al modello predisposto secondo la procedura prevista agli articoli 7 e 8.

2. Ove occorra, il formulario di documento amministrativo unico viene utilizzato anche durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo negli scambi, tra Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che non fruiscono ancora della completa soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione.

3. Il formulario può essere utilizzato anche qualora ciò sia espressamente previsto da una disposizione comunitaria.

Articolo 2

Oltre al documento di cui all'articolo 1, gli Stati membri possono richiedere altri documenti amministrativi soltanto qualora essi:

- siano stati espressamente istituiti o previsti da atti comunitari;
- siano richiesti in virtù di convenzioni internazionali compatibili con il trattato;
- siano richiesti agli operatori per permettere loro di beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantaggio o di un'agevolazione specifica;
- siano richiesti, nel rispetto delle disposizioni del trattato, per applicare normative specifiche qualora ciò non sia possibile mediante l'utilizzazione dell'unico documento di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. Le dichiarazioni devono essere corredate, nei limiti di cui all'articolo 2, dai documenti necessari al vincolo delle merci di cui trattasi al regime richiesto.

2. Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante esprime la volontà dell'interessato di dichiarare le merci in questione per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, equivale ad un impegno, conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri, riguardo:

- all'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti allegati e
- all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci di cui trattasi al regime considerato.

Articolo 4

Gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro nel quadro dell'applicazione del

presente regolamento possono essere fatti valere dalle autorità competenti degli altri Stati membri. In tal caso, essi hanno il medesimo valore probatorio degli accertamenti compiuti dalle autorità competenti di ciascuno di questi Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento non osta al ricorso a formulari particolari:

- utilizzabili in virtù di accordi internazionali;
- previsti nell'ambito di procedure semplificate o particolari, basate o meno sull'impiego dell'informatica.

Articolo 6

1. È istituito un comitato del « documento amministrativo unico », in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Il comitato può esaminare qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente regolamento, sottopostagli dal presidente, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 8

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. I regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 679/85 e (CEE) n. 1900/85 sono abrogati.

2. I richiami ai regolamenti abrogati sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 10

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per l'attuazione del presente regolamento.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Anteriormente al 1° ottobre 1992 il Consiglio procede al riesame del presente regolamento in base a una relazione della Commissione concernente lo stato dei lavori di armonizzazione delle disposizioni relative alla realizzazione del mercato interno necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata di eventuali proposte su cui il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

REGOLAMENTO (CEE) N. 718/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1292/89 ⁽⁵⁾ si applica a decorrere dal 1° luglio 1985 per un primo periodo sperimentale di tre anni;

considerando che l'applicazione del regime di circolazione intracomunitaria di merci è stata prorogata con regolamento (CEE) n. 1292/89; che con le modifiche apportate da tale regolamento al predetto regime è stata garantita la corrispondenza tra la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari-esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto ⁽⁶⁾, e il regolamento (CEE) n. 3/84;

considerando che nella sua attuale versione il regolamento (CEE) n. 3/84 non consente alle opere d'arte non accompagnate dai rispettivi autori o dai loro mandatari o ai tappeti che costituiscono campioni commerciali di beneficiare del regime; che questo stato di cose non soltanto costituisce un regresso rispetto alla situazione in atto prima del 1° luglio 1989, ma non tiene neppure conto del parallelismo con la direttiva 85/362/CEE; che occorre prevedere che detto regolamento si applichi anche in tali casi;

considerando che l'articolo 8 A del trattato prevede, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, l'instaurazione progressiva del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata segnatamente la libera circolazione delle merci;

considerando che l'applicazione di questa disposizione ha per effetto di rendere priva di oggetto la procedura del regime di circolazione intracomunitaria temporanea;

considerando che la modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 è nell'interesse dei cittadini; che è opportuno pertanto applicarla al più presto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3/84 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1 bis:

— il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) le pelli di pellicceria confezionate, le pietre preziose, i tappeti eccettuati quelli che costituiscono campioni commerciali presentati in quanto tali e gli oggetti di gioielleria; »

— la lettera e) è soppressa.

2) All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

« Il presente regolamento è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90 ⁽⁷⁾.

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le necessarie disposizioni transitorie.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 15. 8. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 324 del 24. 12. 1990 e decisione del 20 febbraio 1991 (non ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 130 del 12. 5. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

REGOLAMENTO (CEE) N. 719/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in forza della normativa relativa al transito comunitario, e nei limiti da essa stabiliti, le merci possono circolare nella Comunità scortate da carnet TIR (convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci con carnet TIR, convenzione TIR, fatta a Ginevra in data 14 novembre 1975) o da carnet ATA (convenzione doganale sul carnet ATA per l'importazione temporanea di merci, convenzione ATA, fatta a Bruxelles, il 6 dicembre 1961);

considerando che, in forza dell'articolo 48 della convenzione TIR, le parti contraenti che costituiscono un'unione doganale o economica hanno il diritto di adottare norme particolari relative alle operazioni di trasporto in partenza o a destinazione dei loro territori, o in transito attraverso questi ultimi, a condizione che tali norme non riducano le facilitazioni previste dalla predetta convenzione; che, in forza dell'articolo 14 della convenzione ATA, i territori delle parti contraenti che formano un'unione doganale o economica possono essere considerati un unico territorio;

considerando che il fatto di indicare la Comunità come un unico territorio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative all'utilizzo dei carnet TIR e dei carnet ATA avrebbe come corollario l'eliminazione, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, delle formalità e dei controlli previsti da dette norme e costituirebbe un ulteriore progresso verso l'eliminazione progressiva delle frontiere; che a tal fine conviene adottare le misure necessarie e stabilirne l'applicazione in anticipo rispetto alla data prevista per la realizzazione del mercato interno;

considerando che l'attuazione di questa riforma nel funzionamento dei regimi TIR e ATA rende necessaria l'adozione di talune disposizioni d'applicazione; che è necessario predisporre a tal fine, in seno ad un comitato, una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Convenzione TIR

Articolo 1

Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, il trasporto di merci da una località all'altra della Comunità sia effettuato in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR), per quanto riguarda le modalità di utilizzo del carnet TIR ai fini di tale trasporto, la Comunità è considerata come un unico territorio, definito dal regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4151/88 ⁽⁵⁾.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1, lettera h), della convenzione TIR, per « ufficio doganale di passaggio » s'intende qualsiasi ufficio doganale tramite il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore, come definiti nella convenzione TIR, è importato nel o esportato dal territorio doganale della Comunità nel corso di un'operazione TIR.

Articolo 3

Qualora il trasporto di merci da una località all'altra della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi al regime TIR vengono effettuati nelle località in cui il trasporto esce provvisoriamente dal territorio doganale delle Comunità o vi rientra.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante diventa o è responsabile nei confronti delle autorità di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino alla località di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all'ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio.

⁽¹⁾ GU n. C 142 del 12. 6. 1990, pag. 6.⁽²⁾ GU n. C. 324 del 24. 12. 1990 e decisione del 20 febbraio 1991 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 5

1. Qualora determinate merci siano trasportate, scortate da carnet TIR, sul territorio doganale della Comunità, esse sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

2. Le modalità in base alle quali viene comprovato il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1 sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 12.

CAPITOLO II

Convenzione ATA

Articolo 6

Qualora, a norma delle disposizioni vigenti il transito di una merce venga effettuato con carnet ATA (convenzione ATA), i territori degli Stati membri della Comunità sono considerati, ai fini di tale transito, come un unico territorio, ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 7

Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito s'intende per «transito» il trasporto delle merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale della Comunità ad un altro ufficio doganale situato nel medesimo territorio.

Articolo 8

Qualora il trasporto di merci da una località ad un'altra della Comunità si svolga parzialmente attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi al regime ATA vengono effettuati nelle località in cui le merci escono provvisoriamente dal territorio doganale della Comunità o vi rientrano.

Articolo 9

1. Qualora determinate merci siano trasportate, scortate da carnet ATA, sul territorio doganale della Comunità, esse sono considerate merci non comunitarie, a meno che non ne sia comprovato il carattere comunitario.

2. Le modalità in base alle quali viene comprovato il carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 1, sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 12.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 10

1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della conven-

zione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell'utilizzazione di un carnet TIR o di un carnet ATA.

2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.

3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera ch'essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, entro un termine da stabilire, non venga apportata la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo ove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

Se, in mancanza di una tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni — salvo quelli già riscossi conformemente al secondo comma a titolo di risorse proprie della Comunità — a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Se l'importo dei dazi e altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità.

Articolo 11

1. Gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell'applicazione del presente regolamento, hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante degli accertamenti fatti dalle autorità competenti di ciascuno di questi Stati.

2. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano mutualmente gli accertamenti, i documenti, le relazioni, i verbali e le informazioni relative alle spedizioni TIR o ATA e alle irregolarità e infrazioni accertate.

Articolo 12

1. Il comitato del transito comunitario, previsto dall'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario ⁽¹⁾, può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione del presente regolamento o sollevata dal suo presidente, su iniziativa del medesimo, o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura

prevista all'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2726/90.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 720/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2763/83⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2369/89⁽²⁾, è fondato sull'articolo 235 del trattato; che dall'evoluzione del diritto comunitario, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, si evince che la materia di cui al regolamento (CEE) n. 2763/83 rientra nell'ambito dell'articolo 113 del trattato, come risulta già dall'ultima modifica in ordine cronologico apportata a detto regolamento;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2763/83 prevede la modifica definitiva dell'elenco delle merci destinate ad essere sottoposte a trasformazione, mediante decisione presa all'unanimità dal Consiglio; che è quindi opportuno adeguare il processo decisionale previsto da tale disposizione al fine di tener conto dell'articolo 113 del trattato; che è inoltre opportuno, per facilitare la gestione del regime, che il Consiglio deleghi alla Commissione la competenza per determinare l'elenco delle merci che possono beneficiare del regime e che la Commissione possa inoltre adottare tutte le disposizioni necessarie all'applicazione del medesimo; che conviene organizzare, nell'ambito del comitato per i regimi doganali economici, una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2763/83 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 2*

Possono beneficiare del regime le merci designate nell'elenco adottato secondo la procedura prevista all'articolo 15.»

2) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 15*

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1999/85^(*).

(*) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.»

3) L'allegato è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1, punti 1) e 3) si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce l'elenco previsto dall'articolo 1, punto 1).

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 721/91 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1991

relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 20 marzo 1990 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previsti nell'accordo succitato per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo n. 2 che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione

⁽¹⁾ GU n. C 228 del 13. 9. 1990, pag. 3.

⁽²⁾ Parere reso il 12 marzo 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 3.

finanziaria corrispondente previsti nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla, il protocollo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse aliutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle isole Canarie e Ceuta e Melilla nei registri delle autorità competenti sul piano locale (« registros de base »), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 ⁽⁵⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. WOHLFART

PROTOCOLLO N° 2

che fissa i diritti di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previsti nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1990 e fino al 31 marzo 1991 vengono concesse mensilmente cinque licenze per la pesca dell'aragosta con utilizzazione esclusiva delle nasse per un totale che non superi in media 600 tsl nella zona sud. Le tsl non utilizzate nel corso di un trimestre possono essere compensate nei trimestri successivi.

I pescherecci in possesso di una licenza per la pesca dell'aragosta potranno detenere a bordo soltanto nasse.

Articolo 2

Su richiesta del Marocco e per contribuire a una migliore conoscenza delle popolazioni di aragoste, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo si impegnano a imbarcare un osservatore scientifico designato dal ministero della pesca marittima e della marina mercantile.

Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore sono le stesse previste nell'allegato all'accordo.

Articolo 3

Conformemente alla regolamentazione marocchina in materia, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo debbono astenersi dalla pesca dell'aragosta dal

1° luglio al 30 settembre di ogni anno, periodo che corrisponde alla punta massima di riproduzione delle specie in questione.

Articolo 4

La compensazione finanziaria corrispondente per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 300 000 ecu, da versare sul conto del ministero della pesca marittima e della marina mercantile, aperto presso la tesoreria generale.

Articolo 5

Prima della fine di validità del presente protocollo le parti contraenti si riuniscono in seno alla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per determinare le possibilità di pesca e per fissare la contropartita comunitaria corrispondente per l'anno successivo.

Articolo 6

Il protocollo n. 2 allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1990 è sostituito dal presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

REGOLAMENTO (CEE) N. 722/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 marzo 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)	
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	132,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	132,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	195,73 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	195,73 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	175,40
1001 90 99	175,40
1002 00 00	154,92 ⁽⁶⁾
1003 00 10	150,06
1003 00 90	150,06
1004 00 10	143,09
1004 00 90	143,09
1005 10 90	132,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	132,09 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	143,46 ⁽⁴⁾
1008 10 00	53,91
1008 20 00	137,55 ⁽⁴⁾
1008 30 00	63,45 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	63,45
1101 00 00	259,92 ⁽⁸⁾
1102 10 00	231,25 ⁽⁸⁾
1103 11 10	316,89 ⁽⁸⁾
1103 11 90	279,26 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 723/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 marzo 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
0709 90 60	0	7,36	7,36	7,01
0712 90 19	0	7,36	7,36	7,01
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	7,36	7,36	7,01
1005 90 00	0	7,36	7,36	7,01
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 724/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/79, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	178,85	1104 22 30 100	165,36
1102 20 10 300	153,30	1104 22 30 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 50 000	—
1102 20 90 100	153,30	1104 23 10 100	191,63
1102 20 90 900	—	1104 23 10 300	146,91
1102 30 00 000	—	1104 23 10 900	—
1102 90 10 100	150,00	1104 29 11 000	—
1102 90 10 900	102,00	1104 29 15 000	—
1102 90 30 100	175,08	1104 29 19 000	—
1102 90 30 900	—	1104 29 91 000	120,00
1103 12 00 100	175,08	1104 29 95 000	107,16
1103 12 00 900	—	1104 30 10 000	30,00
1103 13 11 100	229,95	1104 30 90 000	31,94
1103 13 11 300	178,85	1107 10 11 000	213,60
1103 13 11 500	153,30	1107 10 91 000	178,00
1103 13 11 900	—	1108 11 00 100	240,00
1103 13 19 100	229,95	1108 11 00 900	—
1103 13 19 300	178,85	1108 12 00 100	204,40
1103 13 19 500	153,30	1108 12 00 900	—
1103 13 19 900	—	1108 13 00 100	204,40
1103 13 90 100	153,30	1108 13 00 900	—
1103 13 90 900	—	1108 14 00 100	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 900	—
1103 19 10 000	107,16	1108 19 10 100	245,05
1103 19 30 100	155,00	1108 19 10 900	—
1103 19 30 900	—	1108 19 90 100	—
1103 21 00 000	122,40	1108 19 90 900	—
1103 29 20 000	102,00	1109 00 00 100	0,00
1103 29 30 000	—	1109 00 00 900	—
1103 29 40 000	130,31	1702 30 51 000	267,00
1104 11 90 100	150,00	1702 30 59 000	204,40
1104 11 90 900	—	1702 30 91 000	267,00
1104 12 90 100	194,54	1702 30 99 000	204,40
1104 12 90 300	155,63	1702 40 90 000	204,40
1104 12 90 900	—	1702 90 50 100	267,00
1104 19 10 000	122,40	1702 90 50 900	204,40
1104 19 50 110	204,40	1702 90 75 000	279,77
1104 19 50 130	166,08	1702 90 79 000	194,18
1104 19 50 150	—	2106 90 55 000	204,40
1104 19 50 190	—	2302 10 10 000	27,82
1104 19 50 900	—	2302 10 90 100	27,82
1104 19 91 000	—	2302 10 90 900	—
1104 21 10 100	150,00	2302 20 10 000	27,82
1104 21 10 900	—	2302 20 90 100	27,82
1104 21 30 100	150,00	2302 20 90 900	—
1104 21 30 900	—	2302 30 10 000	27,82
1104 21 50 100	200,00	2302 30 90 000	27,82
1104 21 50 300	160,00	2302 40 10 000	27,82
1104 21 50 900	—	2302 40 90 000	27,82
1104 22 10 100	155,63	2303 10 11 100	102,20
1104 22 10 900	—	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 725/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1991

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restitu-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	6,32
	09	—
2309 10 11 190	01	5,45
	09	—
2309 10 11 210	01	12,65
	09	—
2309 10 11 290	01	10,89
	09	—
2309 10 11 310	01	25,30
	09	—
2309 10 11 390	01	21,78
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	6,32
	09	—
2309 10 13 190	01	5,45
	09	—
2309 10 13 210	01	12,65
	09	—
2309 10 13 290	01	10,89
	09	—
2309 10 13 310	01	25,30
	09	—
2309 10 13 390	01	21,78
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	6,32
	09	—
2309 10 31 190	01	5,45
	09	—
2309 10 31 210	01	12,65
	09	—
2309 10 31 290	01	10,89
	09	—
2309 10 31 310	01	25,30
	09	—
2309 10 31 390	01	21,78
	09	—
2309 10 31 410	01	37,94
	09	—
2309 10 31 490	01	32,67
	09	—
2309 10 31 510	01	50,59
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	43,56
	09	—
2309 10 31 610	01	63,24
	09	—
2309 10 31 690	01	54,45
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	6,32
	09	—
2309 10 33 190	01	5,45
	09	—
2309 10 33 210	01	12,65
	09	—
2309 10 33 290	01	10,89
	09	—
2309 10 33 310	01	25,30
	09	—
2309 10 33 390	01	21,78
	09	—
2309 10 33 410	01	37,94
	09	—
2309 10 33 490	01	32,67
	09	—
2309 10 33 510	01	50,59
	09	—
2309 10 33 590	01	43,56
	09	—
2309 10 33 610	01	63,24
	09	—
2309 10 33 690	01	54,45
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	6,32
	09	—
2309 10 51 190	01	5,45
	09	—
2309 10 51 210	01	12,65
	09	—
2309 10 51 290	01	10,89
	09	—
2309 10 51 310	01	25,30
	09	—
2309 10 51 390	01	21,78
	09	—
2309 10 51 410	01	37,94
	09	—
2309 10 51 490	01	32,67
	09	—
2309 10 51 510	01	50,59
	09	—
2309 10 51 590	01	43,56
	09	—
2309 10 51 610	01	63,24
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	54,45
	09	—
2309 10 51 710	01	75,89
	09	—
2309 10 51 790	01	65,34
	09	—
2309 10 51 810	01	82,79
	09	—
2309 10 51 890	01	71,28
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	6,32
	09	—
2309 10 53 190	01	5,45
	09	—
2309 10 53 210	01	12,65
	09	—
2309 10 53 290	01	10,89
	09	—
2309 10 53 310	01	25,30
	09	—
2309 10 53 390	01	21,78
	09	—
2309 10 53 410	01	37,94
	09	—
2309 10 53 490	01	32,67
	09	—
2309 10 53 510	01	50,59
	09	—
2309 10 53 590	01	43,56
	09	—
2309 10 53 610	01	63,24
	09	—
2309 10 53 690	01	54,45
	09	—
2309 10 53 710	01	75,89
	09	—
2309 10 53 790	01	65,34
	09	—
2309 10 53 810	01	82,79
	09	—
2309 10 53 890	01	71,28
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	6,32
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (!)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	5,45
	09	—
2309 90 31 210	01	12,65
	09	—
2309 90 31 290	01	10,89
	09	—
2309 90 31 310	01	25,30
	09	—
2309 90 31 390	01	21,78
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	6,32
	09	—
2309 90 33 190	01	5,45
	09	—
2309 90 33 210	01	12,65
	09	—
2309 90 33 290	01	10,89
	09	—
2309 90 33 310	01	25,30
	09	—
2309 90 33 390	01	21,78
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	6,32
	09	—
2309 90 41 190	01	5,45
	09	—
2309 90 41 210	01	12,65
	09	—
2309 90 41 290	01	10,89
	09	—
2309 90 41 310	01	25,30
	09	—
2309 90 41 390	01	21,78
	09	—
2309 90 41 410	01	37,94
	09	—
2309 90 41 490	01	32,67
	09	—
2309 90 41 510	01	50,59
	09	—
2309 90 41 590	01	43,56
	09	—
2309 90 41 610	01	63,24
	09	—
2309 90 41 690	01	54,45
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	6,32
	09	—
2309 90 43 190	01	5,45
	09	—

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	12,65
	09	—
2309 90 43 290	01	10,89
	09	—
2309 90 43 310	01	25,30
	09	—
2309 90 43 390	01	21,78
	09	—
2309 90 43 410	01	37,94
	09	—
2309 90 43 490	01	32,67
	09	—
2309 90 43 510	01	50,59
	09	—
2309 90 43 590	01	43,56
	09	—
2309 90 43 610	01	63,24
	09	—
2309 90 43 690	01	54,45
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	6,32
	09	—
2309 90 51 190	01	5,45
	09	—
2309 90 51 210	01	12,65
	09	—
2309 90 51 290	01	10,89
	09	—
2309 90 51 310	01	25,30
	09	—
2309 90 51 390	01	21,78
	09	—
2309 90 51 410	01	37,94
	09	—
2309 90 51 490	01	32,67
	09	—
2309 90 51 510	01	50,59
	09	—
2309 90 51 590	01	43,56
	09	—
2309 90 51 610	01	63,24
	09	—
2309 90 51 690	01	54,45
	09	—
2309 90 51 710	01	75,89
	09	—
2309 90 51 790	01	65,34
	09	—
2309 90 51 810	01	82,79
	09	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	71,28
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	6,32
	09	—
2309 90 53 190	01	5,45
	09	—
2309 90 53 210	01	12,65
	09	—
2309 90 53 290	01	10,89
	09	—
2309 90 53 310	01	25,30
	09	—
2309 90 53 390	01	21,78
	09	—
2309 90 53 410	01	37,94
	09	—
2309 90 53 490	01	32,67
	09	—
2309 90 53 510	01	50,59
	09	—
2309 90 53 590	01	43,56
	09	—
2309 90 53 610	01	63,24
	09	—
2309 90 53 690	01	54,45
	09	—
2309 90 53 710	01	75,89
	09	—
2309 90 53 790	01	65,34
	09	—
2309 90 53 810	01	82,79
	09	—
2309 90 53 890	01	71,28
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) 1124/77 e la Groenlandia,
09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 726/91 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 1991

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3608/90 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 716/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3608/90 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 marzo 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,03 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,03 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,03 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,03 ⁽¹⁾
1701 91 00	43,13
1701 99 10	43,13
1701 99 90	43,13 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 727/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1991

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 489/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 532/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 489/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 489/91 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1991, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4313	—
1702 20 90	0,4313	—
1702 30 10	—	54,61
1702 40 10	—	54,61
1702 60 10	—	54,61
1702 60 90	0,4313	—
1702 90 30	—	54,61
1702 90 60	0,4313	—
1702 90 71	0,4313	—
1702 90 90	0,4313	—
2106 90 30	—	54,61
2106 90 59	0,4313	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1991

che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti

(91/156/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/442/CEE ⁽⁴⁾ ha istituito, a livello comunitario, una regolamentazione per lo smaltimento dei rifiuti; che, per tener conto delle esperienze acquisite nell'applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri, occorre modificare la stessa; che dette modifiche si basano su un livello elevato di protezione dell'ambiente;

considerando che nella risoluzione del 7 maggio 1990 sulla politica in materia di rifiuti ⁽⁵⁾ il Consiglio si è impegnato a modificare la direttiva 75/442/CEE;

considerando che, per rendere più efficace la gestione dei rifiuti nell'ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una definizione dei rifiuti;

considerando che ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie « pulite » e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti ricuperati;

considerando inoltre che una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di ricupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno;

considerando che è auspicabile promuovere il riciclo dei rifiuti e la loro riutilizzazione come materia prima; che potrebbe risultare necessario adottare apposite norme per i rifiuti riutilizzabili;

considerando che occorre che la Comunità stessa nel suo insieme sia in grado di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti e che è auspicabile che ciascuno Stato membro singolarmente tenda a questo obiettivo;

considerando che per realizzare tali obiettivi si dovrebbero delineare negli Stati membri programmi di gestione dei rifiuti;

considerando che occorre ridurre i movimenti dei rifiuti e che a tal fine gli Stati membri possono adottare le misure necessarie nel contesto dei loro piani di gestione;

⁽¹⁾ GU n. C 295 del 19. 11. 1988, pag. 3 e GU n. C 326 del 30. 12. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 232 e parere formulato il 22 febbraio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

considerando che, per assicurare un alto livello di protezione e un controllo efficace, occorre rilasciare le autorizzazioni e procedere ai controlli delle imprese che provvedono allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti;

considerando che, a determinate condizioni e purché rispettino le esigenze di tutela dell'ambiente, taluni stabilimenti che trattano i propri rifiuti o ricuperano rifiuti possono essere dispensati dall'autorizzazione richiesta; che tali stabilimenti dovrebbero essere soggetti ad iscrizione;

considerando che per assicurare il controllo continuo dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento definitivo, occorre anche sottoporre ad autorizzazione o iscrizione e ad un adeguato controllo altre imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione;

considerando che è opportuno istituire un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'applicazione della presente direttiva e nel suo adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/442/CEE è modificata come segue:

1) Gli articoli da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, preparerà, entro il 1° aprile 1993, un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Questo elenco sarà oggetto di un riesame periodico e, se necessario, sarà riveduto secondo la stessa procedura;

b) "produttore": la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura;

e) "smaltimento": tutte le operazioni previste nell'allegato II A;

f) "ricupero": tutte le operazioni previste nell'allegato II B;

g) "raccolta": l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

Articolo 2

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) qualora già contemplati da altra normativa:
 - i) i rifiuti radioattivi;
 - ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - v) i materiali esplosivi in disuso.

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
- la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;

b) in secondo luogo:

- i) il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o
- ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia.

2. Salvo nei casi in cui si applicano le disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel

settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (*), gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. La Commissione informa di tali misure gli altri Stati membri e il comitato di cui all'articolo 18.

(*) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Articolo 5

1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 7

1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

- tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

- requisiti tecnici generali;
- tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
- i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento.

Tali piani potranno riguardare ad esempio:

- le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti,
- la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento,
- le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti.

2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l'elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti:

- li consegna ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni previste nell'allegato II A o II B, oppure
- provveda egli stesso al ricupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione riguarda in particolare:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti,
- i requisiti tecnici,
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza,
- il luogo di smaltimento,
- il metodo di trattamento.

2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

Articolo 10

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II B devono ottenere un'autorizzazione a tal fine.

Articolo 11

1. Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (*), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione

e

b) gli stabilimenti o le imprese che ricuperano rifiuti:

Tale dispensa si può concedere solo:

— qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione

e

— qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.

2. Gli stabilimenti o le imprese contemplati nel paragrafo 1 sono soggetti a iscrizione presso le competenti autorità.

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle norme generali adottate in virtù del paragrafo 1.

(*) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

Articolo 12

Gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione.

Articolo 13

Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 9-12 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.

Articolo 14

Ogni stabilimento o impresa di cui agli articoli 9 e 10 deve:

— tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti, per i rifiuti di cui all'allegato I e per le operazioni previste nell'allegato II A o II B;

— fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti di cui all'articolo 6.

Gli Stati membri possono esigere che anche i produttori adempiano le disposizioni di questo articolo.

Articolo 15

Conformemente al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto:

— dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore o ad una impresa di cui all'articolo 9 e/o

— dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti.

Articolo 16

1. Ogni tre anni, e per la prima volta il 1° aprile 1995, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva. Tale relazione viene preparata in base a un questionario, redatto secondo la procedura di cui all'articolo 18, che la Commissione invia agli Stati membri sei mesi prima della data suddetta.

2. In base alle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica ogni tre anni, e per la prima volta il 1° aprile 1996, una relazione di sintesi.

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

Articolo 18

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148,

paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. »

2) Gli articoli 13, 14 e 15 diventano gli articoli 19, 20 e 21.

3) Vengono aggiunti i seguenti allegati:

« ALLEGATO I

CATEGORIE DI RIFIUTI

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| Q1 | Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati | Q11 | Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) |
| Q2 | Prodotti fuori norma | Q12 | Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.) |
| Q3 | Prodotti scaduti | Q13 | Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata |
| Q4 | Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione | Q14 | Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dall'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) |
| Q5 | Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.) | Q15 | Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni |
| Q6 | Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.) | Q16 | Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate. |
| Q7 | Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.) | | |
| Q8 | Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.) | | |
| Q9 | Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.) | | |
| Q10 | Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.) | | |

ALLEGATO II A

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di smaltimento così come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'articolo 4 i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- | | |
|----|--|
| D1 | Deposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, ecc.) |
| D2 | Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nei suoli, ecc.) |
| D3 | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, ecc.) |
| D4 | Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o bacini, ecc.) |
| D5 | Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente, ecc.) |
| D6 | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione |
| D7 | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino |
| D8 | Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato |

- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente allegato (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

ALLEGATO II B

OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA POSSIBILITÀ DI RICUPERO

NB: Nel presente allegato sono ricapitolate le operazioni di ricupero così come esse sono effettuate in pratica. Conformemente all'articolo 4 i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- R1 Ricupero o rigenerazione dei solventi
- R2 Riciclo o ricupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- R3 Riciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici
- R4 Riciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche
- R5 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R6 Ricupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R7 Ricupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R8 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

- R9 Utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche, salvo nel caso di rifiuti esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una qualunque delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni che figurano nel presente allegato, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1991

relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose

(91/157/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che una disparità nelle disposizioni legislative o nei provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in materia di smaltimento delle pile e degli accumulatori può creare ostacoli agli scambi comunitari e distorsioni della concorrenza e può avere pertanto un'incidenza diretta sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che appare pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni in questo settore;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE ⁽⁵⁾, prevede che direttive particolari stabiliscano disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle di detta direttiva per disciplinare la gestione di alcune categorie di rifiuti;

considerando che gli obiettivi e i principi della politica dell'ambiente nella Comunità fissati dai programmi d'azione in materia d'ambiente sulla base dei principi ripresi nell'articolo 130 R, paragrafi 1 e 2 del trattato sono volti segnatamente alla prevenzione, riduzione nonché eliminazione dell'inquinamento, alla vigilanza sulla buona gestione delle risorse di materie prime, altresì in base al principio « chi inquina paga »;

considerando che per raggiungere tali obiettivi è opportuno vietare l'immissione sul mercato di talune pile ed accumulatori tenuto conto del tenore di sostanze pericolose in essi contenuto;

considerando che per assicurare il ricupero e lo smaltimento controllato delle pile ed accumulatori usati gli Stati

membri devono adottare misure concernenti la marcatura e la raccolta selettiva degli stessi;

considerando che la raccolta ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori usati possono contribuire ad evitare sprechi di materie prime;

considerando che gli apparecchi contenenti pile o accumulatori non estraibili possono presentare un pericolo per l'ambiente all'atto del loro smaltimento; che occorre pertanto che gli Stati membri adottino misure appropriate;

considerando che per conseguire i vari obiettivi sopra enunciati gli Stati membri devono stabilire dei programmi; che è opportuno informare la Commissione in merito ai detti programmi nonché alle misure specifiche adottate;

considerando che il ricorso a incentivi economici quali l'istituzione di un sistema di cauzione può favorire la raccolta selettiva e il riciclaggio di pile ed accumulatori usati;

considerando che è opportuno prevedere una informazione dei consumatori in questo settore;

considerando che è necessario prevedere procedure appropriate per assicurare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, segnatamente del sistema di marcatura, ed agevolare l'adeguamento della direttiva al progresso scientifico e tecnico; che il comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE dovrebbe essere incaricato di assistere la Commissione in queste mansioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) pila o accumulatore: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili), figuranti nell'allegato I;

⁽¹⁾ GU n. C 6 del 7. 1. 1989, pag. 3 e

GU n. C 11 del 17. 1. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 209 e
GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

- b) pila e accumulatori usati : una pila o un accumulatore non riutilizzabili e destinati a essere recuperati o smaltiti ;
- c) smaltimento : qualsiasi operazione, purché applicabile alle pile ed agli accumulatori, prevista nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ;
- d) ricupero : qualsiasi operazione, purché applicabile alle pile ed agli accumulatori, prevista nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE ;
- e) raccolta : operazione di raccolta, cernita e/o raggruppamento delle pile e degli accumulatori usati ;
- f) cauzione : sistema per cui al momento dell'acquisto di pile o accumulatori l'acquirente paga al venditore al dettaglio una somma che gli sarà rimborsata all'atto della restituzione delle pile e degli accumulatori usati.

Articolo 3

1. A partire del 1° gennaio 1993 gli Stati membri vietano la commercializzazione

- delle pile alcaline al manganese per utilizzazione prolungata in condizioni estreme (ad esempio, temperature inferiori a 0 °C o superiori a 50 °C, esposizione ad urti) contenenti più dello 0,05 % in peso di mercurio ;
- di tutte le altre pile alcaline al manganese contenenti più dello 0,025 % in peso di mercurio.

Le pile alcaline al manganese del tipo a bottone e le pile composte di elementi del tipo a bottone sono escluse da tale divieto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono inserite nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato o di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/610/CEE ⁽²⁾.

Articolo 4

1. Nell'ambito dei programmi previsti all'articolo 6 gli Stati membri adottano misure appropriate affinché le pile e gli accumulatori usati siano raccolti separatamente ai fini del loro ricupero o smaltimento.

2. A tale scopo gli Stati membri provvedono a che le pile e gli accumulatori ed eventualmente gli apparecchi in cui sono incorporati siano muniti di una marcatura appropriata.

La marcatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi :

- raccolta selettiva,
- eventualmente, il riciclaggio,
- il tenore di metalli pesanti.

3. La Commissione fissa, secondo la procedura prevista all'articolo 10, le modalità dettagliate del sistema di marcatura. Queste modalità sono pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano misure affinché le pile e gli accumulatori possano essere incorporati negli apparecchi soltanto se, una volta usati, il consumatore possa estrarli facilmente dai medesimi.

Queste misure entrano in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente articolo non si applica alle categorie di apparecchi previste nell'allegato II.

Articolo 6

Gli Stati membri elaborano programmi per raggiungere i seguenti obiettivi :

- riduzione del tenore dei metalli pesanti nelle pile e negli accumulatori ;
- promozione della commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose e/o sostanze meno inquinanti ;
- riduzione progressiva, nei rifiuti domestici, della quantità di pile e accumulatori usati previsti dall'allegato I ;
- promozione della ricerca sulla riduzione del tenore di sostanze pericolose, sull'uso di sostanze sostitutive meno inquinanti nelle pile e negli accumulatori, nonché sui sistemi di riciclaggio ;
- smaltimento separato delle pile e degli accumulatori usati previsti nell'allegato I.

I programmi sono elaborati, la prima volta, per un periodo di quattro anni con inizio il 18 marzo 1993. Essi devono essere comunicati alla Commissione al più tardi il 17 settembre 1992.

I programmi sono riveduti e aggiornati regolarmente, per lo meno ogni quattro anni, segnatamente in base ai progressi tecnici, alla situazione economica e alla situazione ambientale. I programmi modificati devono essere comunicati tempestivamente alla Commissione.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono a che la raccolta selettiva ed eventualmente l'instaurazione di un sistema di cauzione siano organizzate in modo efficace. Gli Stati membri inoltre, al fine di incoraggiare il riciclaggio, possono introdurre misure quali, per esempio, strumenti economici. Tali misure devono essere introdotte dopo

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.

aver consultato le parti interessate, devono basarsi su validi criteri ecologici ed economici ed evitare distorsioni di concorrenza.

2. All'atto della comunicazione dei programmi di cui all'articolo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 8

Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore sia pienamente informato:

- a) sui danni di uno smaltimento incontrollato delle pile e degli accumulatori usati;
- b) sulla marcatura delle pile e degli accumulatori nonché degli apparecchi in cui pile e accumulatori sono incorporati in maniera definitiva;
- c) sulla maniera di estrarre le pile e gli accumulatori incorporati in maniera definitiva in un apparecchio.

Articolo 9

Gli Stati membri non possono ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione delle pile e degli accumulatori contemplati dalla presente direttiva e conformi alle disposizioni della medesima.

Articolo 10

La Commissione adegua al progresso tecnico gli articoli 3, 4 e 5 nonché gli allegati I e II secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 18 settembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

*ALLEGATO I***PILE E ACCUMULATORI CHE RIENTRANO NEL SETTORE DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA**

1. Le pile e gli accumulatori messi in circolazione a decorrere dalla data stabilita all'articolo 11, paragrafo 1 e contenenti :
 - oltre 25 mg di mercurio per elemento, ad eccezione delle pile alcaline al manganese ;
 - oltre lo 0,025 % in peso di cadmio ;
 - oltre lo 0,4 % in peso di piombo.
2. Le pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025 % in peso di mercurio commercializzate dalla data stabilita all'articolo 11, paragrafo 1.

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE CATEGORIE DI APPARECCHI ESCLUSI DAL SETTORE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5**

1. Gli apparecchi le cui pile sono saldate o altrimenti fissate in maniera definitiva a determinati punti di contatto per garantire una alimentazione elettrica continua a fini industriali intensivi e per preservare la memoria e i dati in alcuni tipi di apparecchiature di informatica e di buroatica, qualora l'impiego delle pile e degli accumulatori di cui all'allegato I sia tecnicamente necessario.
2. Le pile di riferimento degli apparecchi scientifici e professionali, nonché le pile e gli accumulatori posti in apparecchi sanitari destinati a mantenere le funzioni vitali e negli stimolatori cardiaci, qualora il loro funzionamento continuo sia indispensabile e l'asportazione delle pile e degli accumulatori possa essere effettuata solo da personale qualificato.
3. Gli apparecchi portatili qualora la sostituzione delle pile da parte di personale non qualificato possa costituire un pericolo per l'utente o possa pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio e gli apparecchi professionali destinati ad essere utilizzati in ambienti molto sensibili, per esempio alla presenza di sostanze volatili.

Gli apparecchi le cui pile e i cui accumulatori non possono, in conformità del presente allegato, essere sostituiti facilmente dall'utente vanno corredati di istruzioni per l'uso che informino l'utente sul contenuto delle pile e degli accumulatori pericolosi per l'ambiente e gli indichino come asportarli senza correre rischi.
